

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
---------------	------------

Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
-----------------	------------------------

Khelena NIKIFARAVA	Primo referendario
--------------------	--------------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46360 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n.

133203 del Comune di Bologna nei confronti dell'agente contabile CARDONE

Massimiliano, c.f. CRDMSM76M31A944N, in riferimento all'imposta di

soggiorno riscossa nell'anno 2017 a carico dei clienti della struttura ricettiva

“Affitta camere Mirella”;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 5 novembre 2025, tenuta con l'assistenza del

segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi e il Pubblico

Ministero nella persona del S.P.G. Claudia Desogus. Non comparsi né

l'agente contabile, né l'Amministrazione.

	FATTO

1. In data 6 novembre 2023, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di

Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione

Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133203 relativo all'imposta di soggiorno a

1

SENT. N. 136/2025/GC

carico dei clienti della struttura ricettiva “Affitta camere Mirella” avente sede a Bologna, per l'esercizio 2017.

Tale conto è stato compilato d'ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, successivamente depositato oltre il termine di cui all'art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d'ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell'inottemperanza da parte dell'agente contabile.

2. Con relazione del 30 agosto 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all'art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile per il quale *“È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:*
a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; [...]”.

In particolare, ha rilevato che il conto non evidenzia somme riscosse o versate (c.d. “conto a zero”).

3. In data 10 aprile 2025 la Procura regionale aveva presentato le proprie conclusioni, innanzitutto rilevando come il Comune di Bologna non avesse adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il termine prescritto e che sia stato compilato d'ufficio dall'amministrazione, la stessa debba invitare l'agente contabile con atto dell'ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti.

La Procura regionale aveva inoltre evidenziato che i riscontri effettuati dal

SENT. N. 136/2025/GC

Comune non erano esaustivi, in quanto comprovavano esclusivamente che l'agente contabile non ha effettuato alcun versamento, non che lo stesso non avesse riscosso, nel 2017, alcuna somma a titolo di imposta di soggiorno. Quindi, non erano tali da accertare la correttezza del carico che risulta a "zero", circostanza che secondo la Procura regionale precludeva la possibilità di pronunciare il discarico dell'agente contabile.

4. A seguito dell'udienza del 7 maggio 2025 questa Sezione, ritenendo necessario accertare l'effettivo carico del conto giudiziale in questione, nonché invitare l'agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo, ha disposto, con ordinanza n. 35, del 13 giugno 2025, la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché provvedesse a completare l'istruttoria. L'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata fissata per il 5 novembre.

5. In data 8 settembre 2025 il Magistrato relatore ha depositato la relazione integrativa con la quale ha informato questo Collegio che il Comune di Bologna aveva rappresentato di non disporre dell'accesso diretto ai dati relativi alle presenze antecedenti al 2020. L'ente locale di cui sopra ha altresì evidenziato che la Questura di Bologna, in risposta ad analoga richiesta di trasmissione di dati relativi a pernottamenti presso strutture ricettive oggetto di giudizio davanti a questa Corte, ha già precedentemente chiarito di poter risalire ai dati relativi ai pernottamenti esclusivamente a decorrere dall'anno 2020.

Il Comune di Bologna aveva comunque provveduto a notificare all'agente contabile un sollecito a riconoscere e a sottoscrivere, tramite portale "Geis", il conto giudiziale già compilato e depositato d'ufficio.

6. Il 12 settembre 2025 il Comune di Bologna ha depositato una nota con la

SENT. N. 136/2025/GC

quale ha informato che, a seguito della notifica del sollecito a sottoscrivere il conto in analisi, il sig. Massimiliano Cardone, tramite il proprio avvocato, ha evidenziato di aver presentato, in data 10.2.2023, una domanda di cessazione retroattiva dell'attività, dal 30.6.2015; tale circostanza è stata riscontrata dal Comune tramite il SUAP.

Il Comune di Bologna aveva comunque ribadito al sig. Cardone la necessità di sottoscrivere il conto giudiziale oggetto dell'odierno giudizio, seppur "a zero".

7. La Procura regionale il 13 ottobre 2025 ha rassegnato le conclusioni con le quali, preso atto delle circostanze rappresentate e documentate dal Comune di Bologna con le note del 1° e del 18 settembre 2025, ha chiesto che sia dichiarata la regolarità del conto, con conseguente discarico dell'agente contabile.

8. Con PEC del 10 ottobre 2025, acquisita al fascicolo elettronico il 14 ottobre 2025, l'avvocato difensore del sig. Massimiliano Cardone ha affermato che il proprio assistito ha cessato la propria attività di affittacamere il 30 giugno 2015 e che, conseguentemente, a decorrere da tale data non ha più riscosso somme a titolo di imposta di soggiorno.

Alla PEC ha allegato il conto giudiziale in analisi regolarmente sottoscritto dall'agente contabile in argomento.

9. Nel corso dell'udienza del 5 novembre 2025 la Procura ha confermato le conclusioni in atti

DIRITTO

1. L'odierno giudizio di conto è stato fissato sulla base dell'art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile, secondo il quale *"È sempre*

SENT. N. 136/2025/GC

fissata l'udienza [...] per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati".

Il giudizio di conto, in presenza di tale presupposto, costituisce procedura giudiziale a carattere necessario volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico risulti gravato da obbligazioni di restituzione.

2. Questa Corte osserva che il conto giudiziale oggetto dell'odierno giudizio è stato regolarmente sottoscritto e che correttamente risulta "a zero", in quanto relativo a un periodo in cui l'attività in questione era ormai cessata.

Ne consegue la correttezza del carico e, anche in conformità alle conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, dev'essere disposto il discarico dell'agente contabile ai sensi dell'art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile.

3. Per quanto sopra esposto, si dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 133203 e si dispone il **discarico** dell'agente contabile Massimiliano Cardone.

4. La compensazione delle spese consegue all'inottemperanza dell'agente contabile che ha reso necessario l'odierno giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del conto giudiziale in epigrafe e dispone il discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Riccardo Patumi

Massimo Perin

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 novembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)